

**MASSIMA NON UFFICIALE Sez. 4, n. 26247 del 30/5/2013 – dep. il 14 giugno 2013,**

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri e idonei all'uso - adottando nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori medesimi - e risponde in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento: ciò a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi e, comunque, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità.

SENTENZA sez. IV, 30 maggio 2013, n. 26247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -

Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -

Dott. SAVINO Mariapia Gaeta - Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 59/2010 CORTE APPELLO di PERUGIA, del  
14/10/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2013 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio  
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito per la parte civile l'Avv.to S. Rossi, del foro di Città di

Castello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv.to M. Angelini, del Foro di Perugia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza resa in data 14.10.2011, la Corte d'appello di Perugia, in riforma della sentenza del 20.1.2009 del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, su appello della parte civile, ha condannato M.G. (in solido con la BIMA di Magrini Giuseppe & C. s.n.c, quale responsabile civile) al risarcimento dei danni sofferti da O.D. a seguito delle lesioni personali dallo stesso subite in qualità di lavoratore dipendente della BIMA di Magrini Giuseppe & C. s.n.c., e colpevolmente provocate dal M. (legale rappresentante della BIMA di Magrini Giuseppe & C. s.n.c), in cooperazione colposa con C.F., a sua volta legale rappresentante della Copress s.r.l., ditta costruttrice della macchina-prensa durante il cui uso, in Città di Castello, in data 6.3.2002, l' O., nell'esercizio delle proprie mansioni lavorative alle dipendenze della ditta del M., si era procurato le richiamate lesioni personali, consistite nella perdita del secondo dito della mano sinistra e in alcune fratture a carico del terzo e del quarto dito della stessa mano.

In particolare, al M., nella richiamata qualità di legale rappresentante della BIMA di Magrini Giuseppe & C. s.n.c. datrice di lavoro del prestatore infortunato, è stata contestata, nella prospettiva del reato di lesioni colpose allo stesso ascritto, la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché il mancato rispetto delle norme cautelari espressioni di colpa specifica analiticamente indicate nei capi di accusa sollevati a suo carico.

Nel caso di specie, la prensa cui era addetto il lavoratore infortunato, azionabile unicamente mediante la contemporanea pressione di due pulsanti con le due diverse mani del lavoratore addetto, si era nell'occasione de qua inopinatamente messa in moto con la pressione di un solo pulsante, essendosi verificato un falso contatto all'interno della scatola dei cablaggi relativa al secondo pulsante; falso contatto prodottosi per effetto del riempimento di detta scatola con residui di materiale metallico rivenienti dalle lavorazioni della prensa che, messasi improvvisamente in moto, aveva provocato lo schiacciamento della mano sinistra del lavoratore.

Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, il M., anche nella qualità di legale rappresentante della BIMA di Magrini Giuseppe & C. s.n.c, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi d'impugnazione.

2.1. - Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione di legge in relazione all'art. 590 c.p., comma 3 e art. 533 c.p.; D.P.R. n. 547 del 1955, art. 115; D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 1 e comma 4, lett. b).

In particolare, il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia omissis di rilevare come la pressa cui era addetto il lavoratore infortunato fosse espressamente certificata come corrispondente alla normativa antinfortunistica (siccome munita della marchiatura CE), mentre la presenza del materiale metallico all'interno della scatola di uno dei comandi elettrici della pressa poteva essere accettabile solo previo smontaggio della stessa scatola: ossia previa esecuzione di un adempimento certamente inesigibile nei confronti dell'utilizzatore di una macchina acquistata come pienamente corrispondente agli standards di sicurezza certificati.

Nella specie, secondo il ricorrente, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbe configurabile una responsabilità del datore di lavoro per aver messo a disposizione del lavoratore una macchina senza preventivamente accertarsi della relativa resistenza e idoneità all'uso, avrebbe determinato una forma d'imputazione dell'evento, a carico del datore di lavoro, a titolo di responsabilità oggettiva, non potendo ammettersi che quest'ultimo sia chiamato a smontare e analizzare tutti i macchinari omologati utilizzati nella propria azienda, al fine di individuare eventuali vizi di costruzione costituenti potenziali fonti di danno per i propri lavoratori.

In relazione all'ipotesi in esame, la responsabilità dell'evento lesivo occorso ai danni del lavoratore infortunato doveva integralmente ricondursi al fatto del produttore della pressa, per avere quest'ultimo posto in commercio una macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza.

Sotto altro profilo, secondo il ricorrente neppure sarebbe ragionevole sostenere che la pressa utilizzata dal lavoratore infortunato si presentasse come manifestamente inadeguata dal punto di vista della sicurezza, avuto riguardo alle limitatissime dimensioni della fessurazione attraverso la quale era penetrato il materiale metallico all'interno della scatola dei comandi elettrici, e attesa l'impossibilità di stabilire da quanto tempo si fosse verificato detto modestissimo scollamento delle superna.

2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza d'appello per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 590 c.p., comma 3, e art. 583 c.p., avendo la corte territoriale proceduto all'affermazione della responsabilità del M. sulla base di un esame solo sommario degli elementi di prova disponibili, trascurando le prospettazioni difensive del datore di lavoro illogicamente ritenute prive di alcuna attendibilità.

In particolare, la corte territoriale avrebbe omissis di dettare una motivazione coerente e logicamente fondata in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto al M., stante l'integrale riconducibilità della responsabilità dell'evento lesivo subito dal lavoratore al fatto del

produttore della macchina, la cui certificata conformità agli standards di sicurezza in precedenza richiamati non poteva non giustificare il legittimo affidamento del datore di lavoro, il quale, a sua volta, non aveva apportato alcuna modificazione strutturale alla macchina de qua.

Sotto altro profilo, la corte territoriale si sarebbe altresì resa responsabile di un vizio di travisamento della prova, avendo ritenuto esistenti fatti non emersi dagli atti (con particolare riguardo al tema della manutenzione della macchina) e, viceversa, avendo ritenuto inesistenti fatti per converso comprovati (quale la circostanza che nelle istruzioni fornite dal produttore si facesse riferimento all'esigenza di controlli semestrali dell'impianto elettrico, mediante l'uso di un tester e controllando i teleruttori e i contatti nonchè pulendo con aria compressa il quadro, se sporco).

Ciò premesso, la motivazione dettata dalla corte territoriale, nel fondarsi su argomentazioni di puro genere e asserzioni meramente apodittiche, avrebbe omesso il vaglio critico delle risultanze processuali e l'illustrazione della ritenuta riconducibilità del fatto all'ipotesi criminosa contestata a carico del M..

3. - Ha depositato memoria la parte civile costituita, concludendo per l'inammissibilità, ovvero il rigetto, dell'impugnazione proposta dai ricorrenti.

## DIRITTO

### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. - Entrambi i motivi del ricorso - congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte - sono infondati.

Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità (Cass., Sez. 4, n. 37060/2008, Rv. 241020).

Più in particolare, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri e idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento, e ciò a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi (Cass., Sez. 4, n. 6280/2007, Rv. 238959).

La responsabilità del costruttore, nell'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non vale quindi a escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della

macchina, giacchè questi è obbligato a eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina e ad adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 2630/2006, Rv. 236012).

A tale regola, fondante la concorrente responsabilità del datore di lavoro, può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina) (Cass., Sez. 4, n. 1216/2005, Rv.

233175).

Nel caso di specie, la corte territoriale, dopo aver riaffermato il principio della concorrente responsabilità del datore di lavoro con quello del produttore della macchina, ha correttamente sottolineato come i relativi obblighi di controllo cautelare (a fini di sicurezza), non potendo esaurirsi nella verifica una tantum della rispondenza del macchinario utilizzato agli standards di sicurezza, implicavano viceversa l'esercizio di un costante monitoraggio esteso all'integrità della macchina e al controllo continuo e costante del suo corretto funzionamento.

In relazione all'ipotesi infortunistica contestata al M., la corte ha evidenziato come il datore di lavoro avesse messo a disposizione del lavoratore un macchinario privo dei necessari presidi in conseguenza della non attenta verifica dei requisiti di legge e della mancata valutazione in progress delle carenze di quel macchinario, anche attraverso un'adeguata azione manutentiva.

Sul punto, muovendo dalla deposizione resa dal teste F. (con ciò stesso smentendo il preteso vizio di travisamento della prova nella forma contestata con il secondo motivo di ricorso proposto in questa sede), la corte perugina ha sottolineato come la manutenzione della pressa in esame non aveva mai avuto carattere di sistematicità, essendosi il datore di lavoro avvalso, a tal fine, della sola opera di un elettricista in modo saltuario e contingente ("all'occorrenza"), senza mai provvedere al controllo della scatola dei comandi.

Al riguardo, del tutto irrilevante appare, secondo la coerente argomentazione del giudice d'appello, l'invocata previsione, nelle istruzioni fornite dalla ditta produttrice, di controlli semestrali dell'impianto elettrico effettuati utilizzando un tester e controllando i teleruttori e i contatti nonché pulendo con aria compressa il quadro, se sporco, non potendo ammettersi, da parte del datore di lavoro, un affidamento acritico sulle indicazioni del costruttore, essendo il datore di lavoro in proprio debitore della sicurezza dei lavoratori e dunque assumendo per intero l'obbligo di assicurazione delle condizioni permanenti di idoneità dei macchinari utilizzati.

Nel dettaglio, la corte territoriale ha evidenziato come la fessurazione di tre millimetri entro la quale si erano infiltrati i residui di materiale metallico rivenienti dalle lavorazioni della pressa appariva obiettivamente rilevabile e visibile (secondo quanto emerso dalle dichiarazioni del perito resa all'udienza del 7.5.2008, f. 14), per ciò solo costituendo un'obiettiva e rilevabile fonte di pericolo tale da imporre un'adeguata azione preventiva, nella specie del tutto mancata.

La stessa circostanza che la macchina fosse in uso da sei anni, soggetta a vibrazioni e sollecitazioni che ne rendevano plausibile l'allargamento della rilevata fessurazione, unitamente alle modalità operative della pressa (comportanti il prodursi del richiamato materiale metallico tale da accrescere i pericoli d'infiltrazione), apparivano tali, secondo il giudizio della corte, da imporre l'esercizio di un costante monitoraggio del macchinario, onde prevenire proprio il rischio del cattivo funzionamento successivamente manifestatosi.

Sotto altro profilo, i giudici d'appello hanno sottolineato come il M. non potesse neppure addurre la mancata conoscenza della circostanza che la scatola dei comandi non fosse protetta da una idonea guaina plastica, essendo tale dato (già di per sè obiettivamente rilevabile) in ogni caso destinato a una necessaria verifica, senza acritici affidamenti sulla relativa presenza in forza delle astratte certificazioni fornite dal produttore.

Sulla base di tali premesse, la corte ha concluso attribuendo al datore di lavoro la responsabilità colposa dell'evento infortunistico de quo, escludendone la relativa imprevedibilità e inevitabilità, ma anzi rilevando il non adeguato apprestamento, da parte dello stesso, di adeguate misure precauzionali, rapportate alle caratteristiche del macchinario in uso, per come derivanti dall'originale progettazione e dalla prolungata utilizzazione dello stesso.

Il complesso delle argomentazioni così compendiate nella sentenza impugnata, nel prospettare le caratteristiche concrete del fatto e l'effettiva riconducibilità dello stesso al M. sulla base di fattispecie concrete di imputazione causale e soggettiva logicamente e probatoriamente fondate, appare coerente ai dati legislativi applicati e del tutto immune da vizi d'indole logica o giuridica, e come tale idonea a sfuggire integralmente alle censure in questa sede illustrate dall'odierno ricorrente.

5. - Al riscontro dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal M. - in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società civilmente responsabili per i danni sofferti dal lavoratore infortunato - segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese in favore della parte civile costituita secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2013

Cassazione penale sez. IV, 30 maggio 2013 (udienza) , n. 26247

**MASSIMA UFFICIALE Sez. 4, n. 2494 del 03/12/2009 - dep. 20/01/2010, Castelletti, Rv. 246162**

Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

**SENTENZA** Sez. 4, Sentenza n. 2494 del 2010 Data udienza: 03/12/2009 Data Deposito: 20/01/2010

N. Registro Generale: 008648/2009

Prov. orig.: 000643/2002 CORTE APPELLO L'AQUILA

Presidente: RIZZO ALDO SEBASTIANO

Relatore: BIANCHI LUISA

Consigliere: GALBIATI RUGGERO

Consigliere: IACOPINO SILVANA GIOVANNA

Consigliere: LICARI CARLO

P.M.: DI CASOLA CARLO

Imputato: CASTELLETTI ADRIANA PIERA

Imputato: CASTELLETTI ADRIANA PIERA

Parte: DI NARDO LEONELLA

Parte: DI NARDO LEONELLA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica

Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 03/12/2009

Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA

Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 3072

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 8648/2009

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) CASTELLETTI ADRIANA PIERA N. IL 28/07/1952;

avverso la sentenza n. 643/2002 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 05/10/2007;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'avv. De Cesare Valter del Foro di Chieti;

udito il difensore avv. Moretti Sonia del Foro do Como in sostituzione dell'avv. Larini Ernesto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 20 maggio 1997 all'interno dello stabilimento della ditta C.T. Point di Guardiagrele si verificava l'apertura del portello di una delle autoclavi utilizzate per la tintura di filati di poliestere prodotti nello stabilimento; ne fuoriusciva vapore acqueo surriscaldato, i cui getti investivano il dipendente Mastrogiovanni Stefano che rimaneva gravemente ustionato e successivamente decedeva in data 4 giugno 1997.

All'esito delle indagini, nel corso delle quali veniva anche assunta perizia sulle cause dell'incidente, era disposto il rinvio a giudizio del legale rappresentante della C.T. Point Garzarella Fiore nonché, per quanto più direttamente qui rileva, di Castelletti Adriana Piera legale rappresentante della ditta CMG Inox sas che aveva realizzato il portello ed il sistema di chiusura dell'autoclave, nonché di Bevilacqua Paolo, legale rappresentante della ditta FERROL e Associati srl, costruttrice del corpo cilindrico del recipiente a pressione.



In particolare questi ultimi, secondo l'accusa, dovevano ritenersi corresponsabili dell'evento ex art. 113 c.p. in quanto avevano posto in commercio apparecchiature non conformi al progetto di costruzione omologato e non avevano realizzato il perfetto accoppiamento del dispositivo di chiusura con il recipiente.

Garzarella Fiore definiva la propria posizione con pena patteggiata e Bevilacqua Paolo faceva valere un impedimento non risolvibile in tempi brevi, onde la sua posizione veniva stralciata. All'esito del giudizio Adriana Piera Castelletti veniva ritenuta responsabile del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoro e, con le attenuanti generiche, veniva condannata ad 1 anno e 3 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena ed al risarcimento del danno in favore della parte civile cui il giudice riconosceva una provvisionale di L. 600 milioni.

Secondo il Tribunale la causa della violenta apertura del portellone andava individuata nel fatto che aveva ceduto il sistema di sicurezza e ciò per la irregolare costruzione del sistema di chiusura della macchina ed in particolare del c.d. "anello C" che per le sue errate dimensioni non "prendevo bene", "aveva solo un millimetro scarso di aggancio" ed era un po' più lungo di quello che doveva essere, in modo da non consentire una perfetta adesione dal lato del serbatoio del grosso recipiente; il Tribunale escludeva che l'abbassamento riscontrato (di ben 11 mm.) potesse essere dovuto esclusivamente all'usura conseguente all'utilizzo della macchina in funzione da 18 mesi.

L'anello C era un pezzo "difettato" e di tale difetto, che comportava il difettoso funzionamento del sistema di chiusura, era responsabile la prevenuta quale legale rappresentante della C.M.G. che aveva realizzato il sistema in atto; infatti il lavoro effettuato da tale ditta era stato comprensivo sia della parte elettrica che di quella meccanica, per come poteva dedursi dalla punzonatura dei vari pezzi e dal fatto che alla stessa ditta, secondo il certificato di omologazione dell'Ispels, spettava controllare il corretto accoppiamento del sistema di chiusura con il recipiente dell'autoclave.

Il Tribunale osservava ancora che l'obbligo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di chiusura non poteva che gravare sul costruttore dell'impianto stesso, la CMG Inox, e non invece sull'assemblatore Ferrol, come pretendeva la difesa dell'imputata, assemblatore che tra l'altro non avrebbe potuto conoscere i particolari tecnici e provvedere alla loro esatta collocazione. La Corte di appello, rispondendo alle censure mosse dall'imputata appellante che sosteneva di aver realizzato solo il sistema di sicurezza e non quello di chiusura nel quale era inserito il difettoso anello C, confermava che il difetto che aveva dato luogo all'incidente era riferibile anche alla CMG, ditta che aveva realizzato l'autoclave in collaborazione con la Ferrol e che la aveva fornita alla CTPoint; con la conseguenza che alla medesima spettava assicurare, prima della consegna all'utilizzatore, la funzionalità della macchina e la mancanza di difetti, tanto più che la medesima CMG Inox aveva

realizzato il sistema elettronico di sicurezza. Rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato, dichiarava estinto il reato e confermava la sentenza agli effetti civili riducendo l'ammontare della concessa provvisionale. Con il ricorso per cassazione il difensore della Castelletti lamenta, con un primo motivo, il difetto di motivazione derivante dall'aver la Corte di appello travisato le prove, ed in particolare non avere tenuto in considerazione le prove documentali, le risultanze peritali e le dichiarazioni del consulente di parte, la cui considerazione avrebbe portato necessariamente ad una diversa conclusione; la Corte avrebbe omesso di valutare delle prove decisive circa la tesi sostenuta con l'appello, secondo cui il difetto di costruzione del c.d. "anello C" non poteva essere attribuito alla prevenuta quale legale rappresentante della ditta C.M.G. INOX, prove consistenti nel certificato di omologazione del sistema di sicurezza rilasciato dall'Ispels e allegato al libretto di omologa, da cui risultava chiaramente che sistema di protezione e sistema di chiusura sono due cose diverse e che l'anello C faceva parte del sistema di chiusura realizzato dalla Ferrol e non di quello di protezione applicato dalla CMG; nelle dichiarazioni del perito rese all'udienza del 9.6.1998 e del consulente di parte; inoltre la Corte aveva erroneamente affermato che non vi era contestazione sulle cause dell'incidente senza rendersi conto che, invece, con l'appello si era posta in discussione l'esistenza di un difetto originario dell'anello a C e si era comunque sostenuto che, anche ammesso che tale difetto vi fosse, causa dell'incidente era stata l'aggravamento del difetto stesso causato dall'uso del portello; inoltre si era sostenuta la piena ed esclusiva responsabilità dell'utilizzatore CTPoint che aveva omesso di denunciare l'impianto e di farlo sottoporre ai controlli periodici previsti dalla normativa antinfortunistica. Con un secondo motivo si lamenta che la Corte ha omesso di applicare il disposto del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 118, lett. f) che esclude la responsabilità in capo al produttore o fornitore di un componente o di una materia prima se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui il componente o la materia è stata incorporata.

Il terzo motivo attiene al difetto di motivazione della sentenza in relazione all'art. 2700 c.c. e in particolare alla circostanza che il funzionario Ispels, in sede di verifica, aveva certificato la conformità dell'apparecchio, atto che in quanto compiuto da pubblico ufficiale faceva piena prova fino a querela di falso. Con successiva memoria la difesa argomenta ulteriormente in ordine al dedotto vizio di travisamento del fatto sostenendo che il certificato Ispels che riguarda il macchinario in questione è del 1995 e dallo stesso si evince che esso è stato realizzato dalla Ferrol e da questa venduto a CMG, che dunque non poteva essere condannata in quanto costruttrice del macchinario nel suo complesso. Quanto alla ritenuta inosservanza dell'obbligo di provvedere al corretto accoppiamento del dispositivo di protezione al recipiente, la difesa eccepisce nuovamente che la Corte di appello non ha compreso il significato dei documenti e delle testimonianze in atti

secondo cui una cosa è il sistema di chiusura ed altra quello di protezione, solo quest'ultimo realizzato dalla ditta CMG, e sul punto non ha fornito risposta alle censure già svolte con l'appello. La Corte inoltre non spiega le ragioni per le quali la CMG Inox, dopo aver acquistato il macchinario completo e omologato dalla Ferrol, avrebbe dovuto verificarne la funzionalità prima della installazione presso l'utilizzatore finale, obbligo che è previsto proprio per quest'ultimo.

Non si è neppure tenuto conto di quanto dedotto in merito alla circostanza che il macchinario era uscito dalla ditta Ferrol con un certificato di omologazione da parte del funzionario ISPESL secondo le disposizioni del R.D. n. 824 del 1927, certificato che escludeva la necessità di ulteriore controllo se non in fase di collaudo e successiva manutenzione presso l'utilizzatore finale; certificato che faceva fede fino a querela di falso della riscontrata conformità alle leggi vigenti, attestazione che, a differenza di quanto sostenuto, non costituiva un giudizio o valutazione ma in una verifica compiuta dal pubblico ufficiale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento.

Giova brevemente ricordare che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, la società di cui l'attuale ricorrente era legale rappresentante (CMGInox) ha venduto alla CTPoint l'autoclave, da quest'ultima destinata alla tintura di filati, la cui esplosione ha cagionato la morte del lavoratore; il recipiente di cui si componeva tale autoclave era stato realizzato dalla ditta Ferrol, mentre era stata la CTPoint a realizzare il sistema di chiusura, comprensivo del difettoso "anello C" e del sistema di sicurezza.

La Castelletti, per escludere la sua responsabilità, ha sostenuto nel corso dell'intero giudizio ed ancora in questa sede che la Ferrol aveva provveduto a realizzare anche il portello e il sistema di chiusura del recipiente, e che l'autoclave era stata fornita alla CMG munito di regolare omologa da parte dell'Ispels, di modo che la CMG doveva soltanto inserire il sistema di sicurezza e non poteva essere ritenuta responsabile dell'incidente, avendo essa fatto affidamento sulla certificata regolarità della macchina; sostiene ancora che in ogni caso l'incidente era da addebitarsi a colpa esclusiva della utilizzatrice che non aveva proceduto alle dovute verifiche al momento della consegna e ai successivi, necessari, controlli periodici.

Trattasi di una prospettazione non fondata, essendo stata correttamente accertata, ad avviso del Collegio, la responsabilità della Castelletti.

Deve in primo luogo rilevarsi la inammissibilità dei motivi dedotti nella parte in cui sostengono il travisamento da parte dei giudici di merito delle risultanze processuali, motivi che nel prospettare la mancata comprensione da parte della Corte stessa del significato dei documenti e delle prove assunte, si rivelano inesorabilmente come inammissibili censure in punto di fatto.

Ripetutamente questa Corte ha infatti ribadito (sez. 5<sup>^</sup>, 25.9.2007 n. 39048 rv. 238215; sez. 5<sup>^</sup>, 11.1.2007 n. 8094 rv. 236540) che occorre tenere distinto il c.d. "travisamento del fatto", vizio che, anche dopo la riforma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre in Cassazione, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dal vizio di "travisamento della prova", che ricorre soltanto nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.

Rimane invece sempre estraneo al giudizio di legittimità ogni discorso che, come quello svolto con il presente ricorso, sia soltanto confutativo del significato della prova, ovvero tendente ad una diversa dimostrazione del suo contenuto.

Il luogo deputato alla valutazione della prova è il giudizio di merito, dove il giudice ha la cognizione dell'intero compendio probatorio.

In sede di legittimità non è invece possibile un tale controllo, non avendo il giudice di legittimità pieno e diretto accesso agli atti.

Pertanto gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa; restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte, come nella specie, a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio.

Deve pertanto ritenersi definitivamente accertato che la CMG della Castelletti ha venduto - come opportunamente sottolineato dal giudice di appello - alla società utilizzatrice CTPoint una autoclave, composta di un recipiente (fornito dalla ditta Ferrol) sul quale essa stessa aveva applicato un sistema di chiusura, comprensivo di parte meccanica e di parte elettronica, ed un sistema di protezione, e che il sistema di chiusura era difettoso ed insicuro in quanto non agganciava e non stringeva a sufficienza e pertanto non assicurava la perfetta tenuta (per le irregolarità riscontrate nell'anello C) tanto da rendere possibile la improvvisa e violenta apertura del portellone da cui è uscito il vapore.

Su tali presupposti corretta è la affermazione di responsabilità della ricorrente, la cui condotta, sia pure in concorso con quella di altri soggetti come riconosciuto dai giudici di merito, risulta aver causato l'incidente in questione.

In proposito occorre ricordare che a norma del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 7 la tutela antinfortunistica è anticipata al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine, parti di macchine o apparecchi in genere; per effetto di tale disposizione nella

responsabilità per la mancata rispondenza dei prodotti alle normative sono coinvolti tutti gli operatori cui siano imputabili le indicate attività; ognuno di essi è cioè tenuto ad esercitare il necessario controllo di regolarità prima che esca dalla sfera della sua disponibilità giuridica e di fatto, col passaggio alla fase economica successiva.

Nel caso in esame la Castelletti non solo, per quanto accertato dai giudici di merito ed in particolare da quello di primo grado, ha realizzato il pezzo difettoso della macchina, ma, nella qualità di venditrice della macchina in questione, ha in ogni caso omesso, come bene ha sottolineato il giudice di appello, il necessario e dovuto controllo, prima della consegna alla CTPoint, sulla funzionalità della macchina e l'assenza di vizi.

Quanto alla pretesa responsabilità esclusiva di quest'ultima, deve escludersi che la mancanza di controlli da parte dell'utilizzatore possa essere causa interruttiva del nesso di causalità. Vale al riguardo il principio fissato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza del 23.11.1990 n.1003, Tescaro rv. 186372) secondo cui "Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi".

Come in tale occasione è stato precisato, con osservazioni puntuali, precise e valide nella presente situazione in tutto assimilabile a quella in cui è stata resa la detta decisione, la questione in sostanza attiene al rapporto di causalità, posto che occorre stabilire se deve o meno ravvisarsi questo rapporto tra la costruzione della macchina o la realizzazione dell'impianto e l'infortunio che in seguito alla messa in funzione sia derivato dall'inosservanza delle prescrizioni antinfortunistiche. I principi desumibili dagli artt. 40 e 41 c.p. portano agevolmente a dare al quesito una risposta affermativa.

Infatti, una volta stabilito che un infortunio è dipeso da una carenza della macchina o dell'impianto addebitabile al costruttore non si vede come possa negarsi che sussista, a norma dell'art. 40 c.p., un rapporto di causalità tra la condotta del costruttore e l'evento.

La messa in funzione della macchina o dell'impianto da parte dell'imprenditore senza ovviare alla carenza costituisce una causa sopravvenuta che non può rientrare tra quelle che per l'art. 41 c.p., comma 2 fanno venir meno il rapporto tra la precedente causa e l'evento.

Quale che sia infatti la caratteristica d'assegnare alle "cause sopravvenute ... da sole sufficienti a determinare l'evento", non c'è dubbio che anche seguendo una concezione non restrittiva non potrebbe comunque giungersi ad escludere il nesso di causalità in un caso, come quello in esame, in cui la prima condotta ha posto in essere una situazione di pericolo che secondo uno svolgimento normale ha poi determinato l'evento.

Basta considerare che le macchine e gli impianti realizzati per un'impresa sono naturalmente destinati all'utilizzazione per convincersi che in questa non può ravvisarsi un accadimento interruttivo del nesso di causalità.

Nè rileva il fatto che anche l'imprenditore è tenuto all'osservanza delle norme antinfortunistiche e quindi dovrebbe astenersi dal far funzionare una macchina o un impianto non regolare perché l'art. 41 c.p., comma 3 stabilisce espressamente che "le disposizioni precedenti - quelle cioè sull'interruzione del rapporto di causalità - si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui". In altre parole anche l'eventuale fatto illecito dell'imprenditore non vale a far perdere rilevanza, sotto l'aspetto causale, al fatto illecito del costruttore della macchina o dell'impianto. Deve quindi convenirsi con la giurisprudenza prevalente di questa corte che l'utilizzazione della macchina o dell'impianto non conforme alla normativa antinfortunistica da parte dell'imprenditore non fa venir meno il rapporto di causalità tra l'infortunio e la condotta di chi ha costruito, venduto o ceduto la macchina o realizzato l'impianto.

Un semplice cenno è sufficiente in ordine al secondo motivo di ricorso, manifestamente infondato atteso che da quanto sopra detto risulta che con esso si invoca l'applicazione di una disposizione che disciplina una situazione assolutamente diversa da quella accertata. Da ultimo, circa la pretesa efficacia esimente del certificato Ispels, in quanto atto pubblico facente fede fino a querela di falso, deve dirsi che correttamente la Corte di appello ha precisato che l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e di quanto egli afferma avvenuto in sua presenza, ma non del contenuto di eventuali valutazioni o giudizi, quali sono evidentemente quelli attinenti alla dichiarazione di conformità della ispezione effettuata alle previsioni di contratto e/o alle disposizioni normative.

Si tratta di un principio anche di recente ribadito dalla giurisprudenza civile, con specifico riferimento alla consulenza tecnica di ufficio ma valido anche nel presente caso, essendosi escluso che le affermazioni, constatazioni o giudizi in tale atto contenuti facciano pubblica fede, potendo invece essere contrastati con tutti i mezzi di prova diversi dalla querela di falso e non vincolando il giudice, che può liberamente disattenderla (sez. 3<sup>a</sup> sentenza del 24.5.2007 n. 12086 rv. 599035; sez. sentenza del 29.9.2004 n. 19539 rv. 578410).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile (unitariamente considerata avendo la medesima agito in proprio e quale esercente la potestà per i figli minori) che liquida in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori come per legge.

P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

**MASSIMA UFFICIALE, Sez. 4, n. 14413 del 24/01/2012 - dep. 16/04/2012, Cova e altri, Rv. 253300**

In tema di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589 c.p., sussiste la responsabilità del noleggiatore di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche in quanto egli è tenuto a garantirne la perfetta funzionalità e la relativa dotazione dei sistemi cautelari, non potendosi ritenere, in virtù del principio di affidamento, che il datore di lavoro, che tale macchina abbia noleggiato, consentendone l'utilizzazione ai propri dipendenti, debba operare un controllo prima dell'uso. La S.C. ha precisato che la colpa del noleggiatore, in tal caso, non esclude quella eventualmente concorrente del datore di lavoro che di tale macchinario abbia fatto uso.

**SENTENZA Sez. 4, Sentenza n. 14413 del 2012** Data udienza: 24/01/2012 Data Deposito: 16/04/2012

N. Registro Generale: 027345/2011

Provv.orig.: 005043/2010 CORTE APPELLO MILANO

Presidente: MARZANO FRANCESCO

Relatore: D'ISA CLAUDIO

Consigliere: BIANCHI LUISA

Consigliere: FOTI GIACOMO

Consigliere: ROMIS VINCENZO

P.M.: CESQUI ELISABETTA

Imputato: ASSIMOCO SPA

Imputato: COVA PAOLO

Imputato: MAIFREDI ANTONIO

Parte: PARTI CIVILI

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica

Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 24/01/2012

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 160

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 27345/2011

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. COVA PAOLO n. il 17.12.1964;
2. MAIFREDI ANTONIO, n. il 15.05.1965;

Avverso la sentenza n. 454/11 della Corte d'Appello di Milano del 23.03.2011.

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita in PUBBLICA UDIENZA del 24 gennaio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA

Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

L'avv. Alberto Telamone, difensore delle parti civili, conclude per il rigetto dei ricorsi.

L'avv. VEDANI Fabio, difensore del Cova, insiste nell'accoglimento del ricorso.

L'avv. Alessio Petretti, difensore del Maifredi, insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

COVA PAOLO e MAIFREDI ANTONIO ricorrono in cassazione avverso la sentenza, in data 9.02.2011, della Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei loro confronti il 19.11.2009 dal GUP del Tribunale di Busto Arsizio in ordine al delitto di cui all'art. 589 cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, previo riconoscimento del concorso di colpa della parte lesa, ha ridotto la pena ad essi inflitta in primo grado.



In breve il fatto per una migliore comprensione dei motivi posti a base dei ricorsi. In data 19.04.2006, Torretta Maurizio, dipendente della ditta "Naturcop", addetto alle pulizie, insieme al collega Sangiorgio, escavatorista, erano impegnati in lavori di sistemazione di aiuole, con rimozione di piante morte, vicino al cimitero di Vergiate; rimasto solo per essersi allontanato il collega - chiamato via telefono a svolgere un lavoro presso altro cantiere - dopo aver terminato il lavoro di pulizia, aveva cercato di ricollocare il miniescavatore - preso in nolo presso la ditta Maifredi - sul furgone della sua ditta con cui era stato portato in loco, servendosi di due rampe metalliche. Queste, pure noleggiate presso la medesima ditta, erano state da lui solo poggiate sul bordo del cassone del furgone in quanto sprovviste di agganci, per cui, nel transito del piccolo escavatore, a seguito dello slittamento della rampa di sinistra con perdita dell'appoggio, egli era caduto insieme al mezzo che guidava restando schiacciato e riportando lesioni che ne cagionavano la morte. Gli imputati, rispettivamente il Maifredi quale legale rappresentante della Maifredi s.r.l. che aveva noleggiato escavatore e le rampe ed il Cova, nella qualità di datore di lavoro, in quanto presidente del Cda della Naturcop, sono stati giudicati dal GUP, con il rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 589 cod., pen. comma 2, per colpa generica e violazione della normativa antinfortunistica: in particolare il Cova aveva messo a disposizione del Torretta un'attrezzatura inidonea, perché le rampe di carico dell'escavatore erano prive di dispositivi di sicurezza per vincolarle al furgone e non aveva reso edotto il suo dipendente, addetto alle pulizie, del rischio del carico/scarico dell'escavatore; il Maifredi, nella qualità, per aver dato in nolo quella attrezzatura inidonea ai fini della sicurezza. La Corte d'Appello, nel fare proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado per quanto riguarda la ricostruzione del sinistro e l'accertamento in fatto della inidoneità delle rampe metalliche di cui trattasi, concordando anche nel ritenere provati i profili di colpa degli imputati come contestati, ha ritenuto infondati i motivi del gravame, riconoscendo un comportamento imprudente del dipendente per essersi messo alla guida dell'escavatore senza allacciare le cinture di sicurezza, il cui uso avrebbe potuto evitare almeno l'evento letale, in quanto avrebbero impedito la fuoriuscita della vittima dal mezzo e di rimanere quindi schiacciato dallo stesso.

Il COVA con il primo motivo del ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Si argomenta che la Corte di Milano a base del giudizio di colpevolezza pone argomentazioni del tutto apodittiche allorché ritiene che era ipotizzabile che il Torretta, rimasto solo sul posto di lavoro, si mettesse alla guida dell'escavatore, sia perché il suo lavoro era ultimato e bisognava caricare il mezzo sul furgone, sia perché aveva comunque esperienza di guida di veicoli aziendali ed anche perché non aveva ricevuto alcun esplicito divieto di usare l'escavatore.

Si rileva che la motivazione è illogica in quanto è del tutto evidente la diversità di competenze nell'uso di un mezzo piuttosto che degli altri, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche degli stessi. Quanto alla seconda considerazione si eccepisce il travisamento delle risultanze istruttorie essendo emerso, diversamente da come ritiene la Corte, che, sulla scorta delle chiare ed inequivocabili dichiarazioni dei testi Alibrandini e Sangiorgio, il Torretta non doveva utilizzare quel mezzo ed era stato diffidato dall'usarlo essendo solo il Sangiorgio abilitato alla guida.

Circa poi la consapevolezza da parte dell'imputato che il Torretta avrebbe potuto utilizzare il mezzo, altrettanto illogica è la motivazione della sentenza che supporta l'assunto evidenziando che per suo ordine era stato chiamato il Torretta e non il Sangiorgio per attendere ad un lavoro in altro cantiere. Si oppone che le prove dichiarative danno conto di una telefonata indirizzata prima al Torretta e poi al Sangiorgio circa una richiesta di intervento rapido a Corgeno.

Con il secondo e terzo motivo si deduce rispettivamente: a) violazione di legge in quanto la Corte d'Appello nel riconoscere il concorso di colpa della vittima, quantificandolo nel 20%, nel rideterminare la pena ha individuato la pena base su cui effettuare tale calcolo in misura superiore a quella individuata in primo grado così violando il principio della reformatio in pejus; b) vizio di motivazione in quanto la Corte d'Appello non ha motivato perché ha irrogato una pena base maggiore rispetto a quella determinata dal primo giudice.

MAIFREDI con il primo motivo denuncia vizio di motivazione circa la vantazione delle testimonianze rese da Mannelli e Lasalandra e mancanza di prova idonea a dimostrare che il ricorrente mettesse a disposizione degli operai della Naturcop le rampe prive di perni. La Corte ha ritenuto che le rampe fossero prive delle alette per agganciarle al cassone del furgone sulla base delle testimonianze dei testi Mannelli e Lasalandra, dipendenti della Naturcop che hanno escluso che le rampe fossero dotate di alette, e degli accertamenti tecnici dell'ASL. La Corte ha ritenuto altresì inattendibile la teste Nicora, dipendente della Maifredi s.r.l., che invece aveva affermato con sicurezza la presenza delle alette. Dichiarazione analoga viene resa dal teste Macchion colui che aveva avuto in precedenza a nolo le stesse rampe.

Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge, con erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. deducendosi l'abnormità del comportamento del Torretta con la conseguente imprevedibilità dell'evento.

Con memoria depositata nei termini il MAIFREDI, nel ribadire i motivi già esposti, si chiede, per quale ragione, se le rampe di carico erano prive di agganci (c.d. palette) e di tanto se ne era accorto il Sangiorgio, dipendente della Naturcop, come da lui riferito in dibattimento, sono state utilizzate? È evidente, per il ricorrente, che si è trattata di una decisione autonoma, quella di apporre, comunque, le rampe, che integra una condotta che si discosta dalle consuete modalità operative, per

cui nessuna colpa può essere addebitata al MAIFREDI. Il Torretta si era determinato ad utilizzare il miniescavatore privo di qualsivoglia autorizzazione alla sua conduzione ponendo, inoltre, altri comportamenti colposamente negligenti ed imprudenti, condotta da qualificarsi come fattore causale eccezionale ed anomalo che esclude la efficienza eziologia della condotta della mancanza degli agganci contestata al ricorrente. Infine, si evidenzia che la Corte ha ritenuto apprezzabili le conclusioni del perito d'ufficio, ing. Scapin Fabrizio, sulla mancata garanzia del principio di tutela della sicurezza del lavoro e per la violazione delle regole sui dispositivi di sicurezza, non tenendo conto delle osservazioni del consulente di parte, dr. Gilardi, che ha evidenziato che l'incidente non poteva essere avvenuto per uno spontaneo cedimento delle rampe sottoposte al carico dell'escavatore condotto dal Torretta, ma esclusivamente a causa dell'errata manovra dell'operaio.

#### RITENUTO IN DIRITTO

I motivi esposti, alcuni dei quali inammissibili in quanto non consentiti in sede di legittimità, sono comunque infondati sicché i ricorsi vanno rigettati.

Le condotte colpose addebitate rispettivamente agli imputati sono riferibili a due diverse posizioni di garanzia: quella del MAIFREDI si ricollega alla responsabilità di aver dato in nolo una macchina da lavoro (il miniescavatore) unitamente alle rampe necessarie per poterla caricare su altro veicolo per il trasporto, prive di dispositivi di sicurezza, che comporta la mancata garanzia del principio di tutela della sicurezza del lavoro e la violazione delle regole sui dispositivi di sicurezza; quella del COVA è riferibile alla sua qualità di datore di lavoro che ha messo a disposizione dei suoi dipendenti le rampe per caricare il miniescavatore prive delle alette di sicurezza, non operando in tal modo il dovuto controllo circa la idoneità ai fini della sicurezza sul lavoro sulle attrezzature utilizzate nell'attività lavorativa. Orbene, i motivi posti a base dei ricorsi si discostano quanto all'evidenziata inidoneità delle rampe, contestata dal MAIFREDI, ma sono comuni nell'eccepire l'abnormità del comportamento della persona offesa tale da escludere l'efficienza eziologia delle condotte addebitate rispettivamente ai ricorrenti. Quanto al primo aspetto, il motivo addotto dal MAIFREDI è chiaramente inammissibile risolvendosi in una diversa valutazione delle risultanze probatorie e della ricostruzione della vicenda processuale, ben delineata in fatto ed in diritto dai giudici di merito e che, pertanto, non possono formare oggetto del sindacato di legittimità, dovendo escludersi, nella concreta fattispecie, la sussistenza dei denunciati vizi di motivazione e di violazione dei criteri legali di valutazione delle prove.

Si rammenta che la Cassazione non è giudice delle prove, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella che delle stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauritiva e convincente

risposta alle deduzioni delle parti, se nell'interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove; in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr. Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. 1<sup>^</sup>, 4 novembre 1999, n. 12496): il vizio di motivazione denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e) non può cioè consistere nella mera deduzione di una valutazione del contesto probatorio ritenuta dal ricorrente più adeguata (Cass. pen., sez. 5<sup>^</sup>, 4 ottobre 2004, n. 45420), ma deve essere volto a censurare l'inesistenza di un plausibile e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante.

Il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, poi, hanno, invero, indicato con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione adottata, confutando, in maniera analitica, astrattamente persuasiva e scevra da vizi logici, la diversa valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dalla difesa del MAIFREDI.

Che le rampe non fossero dotate di "alette" per l'aggancio al cassone del furgone la Corte del merito lo evidenzia da un dato obiettivo incontestabile: l'accertamento, di cui alla nota del 28.04.2006, operato immediatamente dopo l'infortunio da dipendenti della locale ASL, che ha anche effettuato rilievi fotografici, ove si attesta la mancanza di sistemi di aggancio delle rampe. Accertamento confermato con nota del dicembre 2006 con cui si ribadiscono gli esiti negativi dei rilievi eseguiti nell'immediato e della infruttuosa ricerca, effettuata nell'area dell'infortunio ed anche sul furgone, delle palette di fissaggio.

Il dato obiettivo, rileva la Corte, rende credibili le dichiarazioni, sul punto, dei testi Mannelli, Lasalandra e Sangiorgi (tutti dipendenti della Naturcop che potevano avere un qualche interesse ad affermare la carenza delle "palette" come adombra il ricorrente MAIFREDI) e non rendono credibili, invece, sempre sul punto, le dichiarazioni dei testi Macchion e Molinari, dipendenti del MAIFREDI. Per altro la Corte distrettuale, correttamente, rileva che le dichiarazioni di tali ultimi testimoni, non sono improntate a mala fede, in quanto, pur asserendo che normalmente le rampe vengano consegnate ai clienti munite di palette, entrambi hanno escluso di aver assistito alla consegna delle stesse ai dipendenti della Naturcop ed anche affermano di non aver visto se le rampe da consegnare fossero dotate o meno delle palette di fissaggio. Diversamente, la Corte meneghina non ritiene attendibile la teste Nicora, anch'essa dipendente del MAIFREDI, laddove ha affermato la regolare consegna del mezzo con le palette, affermazione questa contrastante con "altre numerosissime ed indiscutibili risultanze processuali, testimoniali, fotografiche, documentali e di pubblico accertamento". Dunque, la valutazione della prova testimoniale su tale dato di fatto da

parte della Corte risponde ai criteri fissati dall'art. 192 c.p.p. e la relativa motivazione, quindi, è immune da censure.

Analoga sorta di inammissibilità concerne il motivo, posto a base del ricorso del COVA, con cui si evidenzia di non avere, ne' lui nè i suoi preposti, mai incaricato, ne' autorizzato il Torretta ad utilizzare il miniescavatore, con la conseguenza che neppure potrebbe contestarsi la mancata informazione/formazione del lavoratore, in quanto anche tale deduzione involge un giudizio di questa Corte sulla rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Corretta è la valutazione della Corte d'Appello delle risultanze istruttorie in merito, avendo rispettato i principi di completezza, di correttezza e logicità, circa la mancata acquisita prova di un divieto formale ed assoluto imposto al Torretta di utilizzare l'escavatore prospettato dal ricorrente COVA. In effetti, tale deduzione si basa su considerazioni di ordine logico contrarie a quelle ritenute dai giudici del merito, altrettanto plausibili e, sicuramente, più verosimili, con riferimento a massime di esperienza, per sostenere, invece, che era del tutto prevedibile che il Torretta, lasciato da solo sul luogo di lavoro per portare a termine i lavori, senza la presenza del Sangiorgio (chiamato telefonicamente dal responsabile dell'azienda Dal Toso sul suo telefono cellulare per eseguire un lavoro in altro luogo, il che smentisce l'assunto difensivo secondo cui per tale incumbente sarebbe stato contattato per prima il Torretta) avrebbe caricato l'escavatore sul furgone, una volta terminato il lavoro; non poteva certo rimanere sul posto in attesa che ritornasse il Sangiorgio, circostanza questa neanche prospettata dalla difesa. Del resto, come è emerso, il Torretta anche quel giorno aveva guidato uno dei furgoni della Naturcop, con cui lui ed il Sangiorgio erano giunti sul luogo di lavoro, per cui, rimasto solo con un furgone (l'altro era stato preso dal Sangiorgio per recarsi in Corgeno) era in grado di portar via dal luogo di lavoro l'escavatore. Altrettanto logica è la considerazione della Corte secondo cui, se anche fosse vero che a sbrigar il lavoro in Corgeno dovesse essere il Torretta e non il collega, è certo che dopo poco l'arrivo in tale luogo del Sangiorgio, la società ben sapeva che a Vergiate era rimasto il Torretta con i lavori ancora da ultimare, ciononostante nessuno ha avuto la diligenza di avvisarlo della pericolosità di caricare l'escavatore sul furgone e/o di vietargliene espressamente l'uso.

Quanto al rilievo del MAIFREDI secondo cui l'evento si sarebbe verificato, comunque, anche se le rampe fossero state agganciate al pianale del furgone, in quanto l'errore di manovra del Torretta nel salire sulle rampe con rescavatore è stato determinate nel provocare la caduta della macchina, la Corte ha dato esaustiva e corretta motivazione (V. pag. 18 della sentenza) delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere condivisibili, dal punto di vista tecnico, le argomentazioni non solo del perito, ing. Scapin, ma anche le considerazioni sul punto svolte dal personale della ASLI: le palette di ancoraggio - la cui prescrizione è imposta dalla legge - sono indispensabili per la sicurezza del

sistema e la loro mancanza è stata la causa determinante dell'infortunio de quo, in quanto, anche nel caso di imbocco errato delle rampe, da parte del Torretta, ovvero di spostamento durante la salita in retromarcia, certamente le palette di fissaggio avrebbero tenuto bloccate le rampe, dando ad esse stabilità ed impedendone la caduta. A tal riguardo, la giurisprudenza costante di questa Corte ammette, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove la possibilità del giudice di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Cass. sez. 4<sup>a</sup> 20 maggio 1989 n. 7591 rv. 181382). Riguardo alle censure sollevate dal MAIFREDI con le memorie difensive, si ricorda, nonostante il datore di lavoro abbia consentito da parte dei suoi dipendenti l'utilizzazione di un'attrezzatura presa a nolo e non rispondente alla normativa sulla sicurezza, sussiste la colpa del noleggiatore di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche (Sez. 4, Sentenza n. 1613 del 04/12/1989 Rv. 183223) essendo egli tenuto a garantire la perfetta funzionalità del macchinario e che lo stesso sia dotato dei sistemi antinfortunistici, non potendo ritenere, in base al principio di affidamento, che il noleggiante debba operare un controllo prima dell'uso del macchinario stesso.

In altri termini, non può invocarsi legittimamente l'affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida sia (già) in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. 4<sup>a</sup>, 6 novembre 2003, Guida; Sez. 4<sup>a</sup>, 29 ottobre 2004, Rizzini ed altri; Sez. 4<sup>a</sup>, 25 gennaio 2005, Barletta ed altri).

In questo caso, infatti, laddove, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento (ai fini e per gli effetti di quanto disposto, in tema di "interruzione del nesso causale", dall'alt. 41 c.p., comma 2) (in termini, di recente, Cassazione, Sezione 4<sup>a</sup>, 26 gennaio 2005, Cloro ed altri).

Il principio di affidamento non è certamente invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia (qui, per esempio, del lavoratore, "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica). Tale principio, infatti, per assunto pacifico, non è invocabile allorché l'altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si innesti sull'inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio:

ossia allorché l'altrui condotta imprudente abbia la sua causa proprio nel non rispetto delle norme di prudenza, o specifiche o comuni, da parte di chi vorrebbe che quel principio operasse. È in questa prospettiva ermeneutica che vanno apprezzate la correttezza e la logicità della decisione impugnata, la consapevole mancanza delle palette delle rampe e l'aver consegnato le stesse, unitamente all'escavatore, prevedendo l'uso che se ne doveva fare, consente di ritenere legittimo il giudizio di sussistenza dell'addebito, argomentato dai giudici di merito proprio su di una superficialità comportamentale del titolare della posizione di garanzia del noleggiatore.

Data questa premessa, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di sussistenza della colpa e del nesso causale posto alla base della decisione di condanna del MAIFREDI, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale incontrovertibile. Trattasi di un giudizio positivo sulla sussistenza della condotta colposa del prevenuto che non si appalesa affatto illogico.

Parimenti questa corte con la stessa sentenza (Rv. 183223) ha affermato il principio secondo cui la colpa del noleggiatore di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche non esclude quella concorrente del datore di lavoro che di detto macchinario abbia fatto uso, conseguentemente, l'affermazione di responsabilità del COVA, con riferimento alla condotta colposa contestata, è supportata da adeguata e corretta motivazione.

Già sulla base di quanto argomentato va ritenuto infondato il motivo, comune ai due ricorsi, riguardante il comportamento abnorme del Torretta, così disancorandosi il nesso causale dal comportamento omissivo degli imputati facendo ricadere la causazione dell'evento unicamente sul comportamento della persona offesa, dimenticando che anche essa, nonostante il suo ruolo attivo, era la destinataria delle garanzie antinfortunistiche.

Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è

significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.). Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è più che congrua nel rilevare che dall'inadempimento relativo all'omessa dotazione delle rampe delle palette di aggancio sono derivate le gravi conseguenze, strettamente legate da nesso di causalità con l'infortunio occorso al Torretta.

Il fatto che la Corte abbia riconosciuto un concorso di colpa, nella misura del 20%, del lavoratore serve unicamente a mitigare la sanzione penale ma certamente non ad escludere la responsabilità degli imputati.

Da ultimo, sono infondati il terzo ed il quarto motivo del ricorso del COVA.

Invero, il GUP, avendo condannato l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione, ed applicando la riduzione della pena di un terzo in ragione del rito, ha fissato la pena base in un anno. La Corte d'Appello ha determinato la pena finale in sette mesi partendo da quella base di dieci mesi e quindici giorni di reclusione, dunque, non risponde al vero che abbia violato il principio della reformatio in pejus. Se poi il ricorrente ritiene che la Corte distrettuale avrebbe prima dovuto applicare alla pena base la diminuzione del 20%, in ragione del riconosciuto concorso di colpa della vittima, e poi la diminuzione per il rito, incorre in un palese errore di diritto. Ed invero, qualora il giudice del gravame di merito riconosca un concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento, la relativa diminuzione della pena inflitta in primo grado, non va attuata con un criterio matematico. È stato infatti affermato (V. Sez. 4, Sentenza n. 20580 del 17/03/2005 Ud. Rv. 231364) che in tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., comma 1, n. 3), dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed, in solido, alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in solido, fra loro, in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.350,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese come per legge.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 24 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2012

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 06/11/2012

Numero: 47274

Classificazioni: LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA (Reati in materia di) - Prevenzione infortuni - - responsabilità del datore di lavoro

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente -

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) R.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1056/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/02/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. TINDARI BAGLIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. SALA Paolo di Milano che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Fatto

## RITENUTO IN FATTO

R.G. veniva ritenuto responsabile, con sentenza in data con sentenza in data 21.5.2009 del Tribunale di Monza, del reato p. e p. dall'art. 590 c.p. perchè, come Amministratore Unico della s.p.a.

Metalvuoto, soggetto datore di lavoro di H.A., con colpa generica ed inosservanza della normativa antinfortunistica - consistita nell'aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, in particolare un carrello elevatore TANSINI con sistema di ancoraggio e aggancio non conformato e privo dei necessari accorgimenti per assicurare la stabilità del cilindro ubicato sui bracci del carrello stesso per il trasporto - aveva cagionato all' H., mentre era intento a manipolare un cilindro avvolgitore che aveva posizionato sui bracci del carrello elevatore e che cadeva sul suo avambraccio destro, lesioni personali guaribili in più di 60 giorni (fatti dell'11/5/2005) e condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena condizionalmente sospesa di Euro 309,00 di multa.

In particolare, il Tribunale rilevava, nel macchinario, l'inadeguatezza degli incavi ad evitare la fuoriuscita dei cilindri e la loro caduta dai bracci di sostegno, anche ipotizzando accidentali vibrazioni e possibili sobbalzi nelle fasi di movimento del carrello, ed escludeva la rilevanza alla marcatura CE, nonchè la delega per la sicurezza, non esclusiva, ad altri. Riteneva, altresì, il Tribunale un concorso di colpa del produttore del macchinario, per il quale disponeva la trasmissione degli atti al P.M..

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 17.2.2012, revocava il beneficio della sospensione condizionale, in parziale riforma della sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di R.G., articolando i motivi di seguito sisteticamente riportati.

1. La violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 590 c.p. ed il vizio motivazionale in relazione a punti determinanti della decisione, rilevando il legittimo affidamento della ditta dell'imputato con riferimento all'appalto dato a terzi, e soprattutto la s.r.l. Tansini per la progettazione e costruzione del carrello trasportatore, e le successive contraddittorie conclusioni tratte dalla Corte circa la possibilità di evitare il sinistro adottando appositi accorgimenti quali quelli ipotizzati dalla ASL e poi posti in essere da parte aziendale.

2. Non era stata affrontato il problema della prevedibilità ex ante da parte dell'agente modello dell'evento verificatosi in ragione della sua presunta violazione del precetto cautelare nonchè quello della riconoscibilità delle circostanze di fatto in cui si trovava l'agente: l'evidenza del difetto di costruzione era stata esclusa da tutte le testimonianze escusse in dibattimento.

3. L'inosservanza della dir. 37/98/CE e il legittimo affidamento dell'acquirente dovuto alla dichiarazione di conformità CE del carrello Tansini attesa l'erronea interpretazione della stessa secondo la quale la marchiatura CE è riferibile ai controlli effettivi degli standard di sicurezza della macchine e non solo la limitazione del campo di applicazione della normativa europea all'ambito "soprattutto commerciale": si richiama al riguardo il par.

1.3.3 relativo all'adozione di specifiche precauzioni per evitare la caduta o la proiezione di oggetti che possono presentare un rischio nonchè il potere-dovere del giudice nazionale di dare immediata applicazione alle norme della CE provviste di effetto diretto nonchè delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia ove riguardino norme UE direttamente applicabili.

4. La violazione di legge ed il vizio motivazionale circa la lettura di prove raccolte in tema di delega di funzioni risultante dagli atti del procedimento, ribadendo che nel caso di specie una delega di funzioni valida era stata rilasciata (a tale dr. C.) e la sua inidoneità non poteva essere tratta dal fatto che al punto 3 di essa fosse utilizzato il termine "coadiuvare" dovendo essere valutato nel suo complesso.

Diritto

**CONCIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Occorre sgomberare subito il campo dalle argomentazioni esposte con l'ultima ed infondata censura poichè, se è vero che vi era in atti un formale atto di delega per la sicurezza regolarmente accettato dal Dott. C., designato a tal fine, è anche vero che "in tema di lesioni colpose da infortunio sul lavoro, ai fini dell'identificazione della persona responsabile, nell'ambito di un'impresa in cui la ripartizione delle funzioni è imposta dall'organizzazione aziendale, occorre accertare l'effettiva situazione di responsabilità all'interno delle posizioni di vertice per individuare i soggetti titolari dell'obbligo di garanzia, che può prescindere da un atto formale di delega. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, a fronte della doglianza sulla mancanza di prova della delega di funzioni, che doveva prevalere la realtà effettiva, desumendosi dalla posizione verticistica degli imputati le responsabilità connesse alle mansioni)" (Cass. pen. Sez. 4, n. 36774 del 30.6.2004, Rv. 229694). Nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha escluso l'operatività dell'esonero di responsabilità dell'imputato attesa la specifica funzione, attribuita al delegato di "coadiuvare" il datore di lavoro nella realizzazione di misure preventive e protettive: e certamente il coadiuvare, vale a dire il "prestare la propria opera di collaborazione" implica il mantenimento da parte del datore di lavoro della sua originaria posizione di garanzia. Sono fondate, invece, le prime due censure mosse.

La stessa Corte territoriale dà atto che l'impresa R. aveva commissionato ad ... apposita azienda specializzata (Tansini) un macchinario idoneo alle sue esigenze, che l'aveva mantenuto e provato e che mai nel biennio dall'acquisto (né successivamente) era successo alcunchè (come confermato dallo stesso infortunato, operaio esperto di quella mansione).

Come si apprende dalla sentenza di primo grado, tale macchinario, che era utilizzato per la produzione di film plastici metallizzati destinati al packaging, consisteva in un carrello trasportatore portante frontalmente una coppia di bracci che reggevano un cilindro metallico lungo due metri e sessantacinque centimetri e pesante centoventi chilogrammi, sul quale veniva avvolta la bobina di film plastico da metallizzare del peso di oltre undici quintali.

Superiormente altra coppia di bracci reggeva identico cilindro, dallo stesso peso e dalle stesse dimensioni, destinato a ricevere, da una macchina con la quale il carrello era messo in contatto, il film plastico a metallizzazione compiuta. Sulla parte estrema dei rispettivi bracci di sostegno, in incavi a "V" larghi sessanta millimetri e profondi trenta, poggiavano le estremità dei due cilindri, che solo in minima porzione, nella parte bassa, ne erano contenuti. Nell'occasione, il dipendente H.A., avvicinandosi al cilindro superiore per predisporre la manovra di avvolgimento in bobina del prodotto finito, veniva dal cilindro investito in conseguenza della fuoriuscita dall'incavo di una delle estremità venutasi a trovare sulla parte finale del braccio in un equilibrio assolutamente precario.

I marchi di conformità (ai quali si riferisce la terza ed infondata censura) limitano la loro efficacia D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ex art. 6 (e art. 36) a rendere lecita la produzione, il commercio e la concessione in uso delle macchine che, caratterizzate dal marchio, risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ma la dotazione di tali marchi non dà ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale come è specificamente chiarito anche dal testo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 35, comma 3, lett. b) e art. 37, poichè il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è comunque tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti (cfr. Cass. pen. Sez. 4, n. 37060 del 12.6.2008, Rv. 241020).

Ma tale principio non può essere svincolato dalla contestuale verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, al cui fine occorre accertare, con valutazione "ex ante", la prevedibilità dell'evento, giacchè non può essere addebitato all'agente modello (*"homo ejusdem professionis et condicionis"*) di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva. È stato affermato, in proposito, che "la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico

addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso." (Cass. pen. Sez. 4, n. 43966 del 6.11.2009, Rv. 245526).

Ma al riguardo non si rinviene alcuna motivazione univoca e logica.

Invero, se la commissione a terzi della costruzione del macchinario non esime da responsabilità il datore di lavoro committente che è tenuto a sopperire con accorgimenti di sicurezza che rendano il funzionamento del macchinario assolutamente sicuro per gli operai che vi lavorano, nel caso che uno o più dispositivi di sicurezza di una macchina si rivelino in concreto insufficienti, occorre pur sempre che l'imprenditore possa rendersi tempestivamente conto dell'insufficienza di quei dispositivi di sicurezza.

A tal riguardo, giova evidenziare che la ditta Metalvuoto del ricorrente era priva delle competenze produttive e progettuali in ordine al carrello in questione sicchè aveva dovuto rivolgersi a una ditta specializzata che a tanto aveva provveduto: in tale peculiare ipotesi, quell'affidamento riposto dall'utilizzatore del macchinario da altri progettato e costruito in conformità delle esigenze operative dello stesso committente, a seguito di apposito appalto all'uopo conferito, sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche da parte del costruttore, corroborato dalla sperimentata pluriennale utilizzazione del macchinario, non può essere pretermesso in radice, assumendo una valenza particolarmente incisiva ai fini dell'apprezzamento della sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Non appare, quindi, priva di contraddittorietà nè risolutiva l'asserzione contenuta in sentenza, secondo la quale la prevedibilità dell'evento discendeva dalla tipologia dell'operazione effettuata, definita "aziendale prevista" e "che poteva evitarsi con appositi accorgimenti ipotizzati dalla ASL e correttamente poi posti in essere da parte aziendale".

L'obbligo del datore di lavoro di controllare che gli strumenti della lavorazione siano adeguati alle norme antinfortunistiche provvedendo, se necessario, ad applicare i dispositivi di sicurezza mancanti o ad integrare quelli già esistenti se questi si presentano in maniera evidente insufficienti, non comporta la verifica della corrispondenza dei detti strumenti alle garanzie fornite dalla casa costruttrice, potendo l'imprenditore fare affidamento, purchè non colpevole, nei requisiti di resistenza e di idoneità indicati dalla casa costruttrice medesima che nel caso di specie aveva progettato e prodotto il carrello su espressa richiesta e conformemente alle esigenze del committente (cfr. Cass. pen. Sez. 3, n. 9098 del 25.5.1984, Rv. 166296). Sicchè non può nemmeno escludersi la possibilità che, nonostante l'ampia serietà commerciale e la peculiare specializzazione

della ditta costruttrice, il macchinario presentasse un vizio occulto (cioè quello che all'atto della accettazione da parte del committente non era ancora sorto o non era ancora percepibile), manifestatosi solo successivamente, a seguito dell'usura del macchinario.

Infatti, come sopra evidenziato, il carrello in questione era stato mantenuto e provato e mai nel biennio dall'acquisto era successo alcunchè, tanto più che l'avvicinamento del lavoratore infortunato al cilindro superiore per predisporre la manovra di avvolgimento in bobina del prodotto finito, era "necessario" cioè costituiva una manovra "aziendale prevista" come tale già effettuata in precedenza.

Era quindi indispensabile, ai fini dell'accertamento della ricorrenza dell'elemento psicologico, colposo, del reato, dimostrare e spiegare con adeguate argomentazioni la prevedibilità ex ante "della fuoriuscita dall'incavo di una delle estremità (del cilindro)". E sul punto la sentenza impugnata tace del tutto.

Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

PQM

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2012